

ASSOCIAZIONE TEATRI ITALIANI DI TRADIZIONE

A.T.I.T.



STATUTO

A.T.I.T.

(Associazione Teatri di Tradizione)

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1.

E' costituita l'Associazione Teatri Italiani di Tradizione (di seguito *A.T.I.T.*).

1.2.

A.T.I.T. ha sede in Roma, via di Villa Patrizi n. 10.

1.3.

A.T.I.T. aderisce all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (di seguito *A.G.I.S.*), attraverso la Federazione della Musica (di seguito *Federmusica*).

Articolo 2 – Scopi

2.1.

A.T.I.T. non aderisce ad alcun partito politico. Senza fini di lucro, essa ha lo scopo di promuovere l'attuazione - attraverso i teatri di tradizione - di una politica artistico - culturale nel settore della lirica e dello spettacolo dal vivo in genere, in Italia ed all'estero.

2.2.

A tal fine, A.T.I.T. provvede, in base agli indirizzi generali dell'*A.G.I.S.*, a:

- a) rappresentare nei confronti delle istituzioni, anche territoriali, dei terzi e delle Associazioni datoriali e di prestatori d'opera, i teatri di tradizione associati, tutelandone gli interessi singoli e collettivi;
- b) studiare i problemi economici e sociali dei teatri di tradizione associati, nonché a promuovere, attuare o concorrere alla attuazione delle iniziative intese a risolverli;
- c) raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati relativi all'attività dei teatri associati;
- d) stipulare gli eventuali contratti di lavoro e gli accordi economici che interessano il settore rappresentato;
- e) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i reciproci rapporti fra i teatri;

- f) provvedere a tutte quelle altre incombenze che le venissero demandate per legge.

Articolo 3 – Soci: qualifica

3.1.

Possono far parte dell'Associazione i teatri lirici di tradizione riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 agosto 1967 n. 800 e delle sue eventuali successive modifiche.

3.2

Nel caso in cui l'attività del Teatro, titolare del riconoscimento, venga gestita complessivamente da un soggetto diverso dal teatro medesimo, tale soggetto, previo accordo con il Teatro, acquisisce il diritto pro tempore ad entrare in A.T.I.T. come socio in rappresentanza del Teatro sino a quando tale attività prosegue.

Articolo 4 – Modalità di adesione

4.1.

I soggetti di cui all'art. 3 acquisiscono la qualifica di socio, previa presentazione della domanda di adesione al Consiglio di Presidenza, che decide con apposita delibera.

4.2.

La qualità di socio diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa annua.

4.3.

Il socio aderente si obbliga ad accettare tutte le norme del presente statuto e delle sue eventuali modifiche adottate dagli organi dell'A.T.I.T.

4.4.

Il socio aderente assume l'obbligo del versamento della quota associativa annua, da corrispondersi entro i termini e con le modalità stabilite dagli organi dell'A.T.I.T.

Articolo 5 – Soci: adesione e recesso

5.1.

L'adesione all'A.T.I.T. ha durata annuale e s'intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta dal socio, con lettera raccomandata r.r., che dovrà pervenire all'A.T.I.T. almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale, che scade al 31 dicembre.

5.2.

Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

Articolo 6 – Soci: perdita della qualifica

6.1.

La qualifica di socio si perde per decisione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, per:

- a) la perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) per dimissioni.

6.2.

La morosità per il mancato pagamento di due quote associative comporta l'automatica decadenza del socio.

6.3.

La morosità per il mancato pagamento anche di una sola quota associativa comporta l'automatica sospensione dei servizi associativi.

6.4.

La qualifica di socio si perde altresì per decisione dell'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri per gravi inadempienze agli obblighi statutari.

Articolo 7 - Organi

7.1.

Sono organi di A.T.I.T.:

- L'Assemblea dei soci (di seguito "Assemblea");
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Revisore legale unico;
- Il Collegio dei Probiviri.

7.2.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e vengono ricoperte a titolo gratuito, fatta eccezione per il Revisore legale unico che percepisce un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea.

Articolo 8 - Assemblea

8.1.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci i quali vi partecipano a mezzo dei legali rappresentanti o di loro incaricati, muniti di delega scritta.

8.2.

All'Assemblea partecipano di diritto i Presidenti di A.G.I.S. e di Federmusica o loro rappresentanti.

8.3.

E' ammessa la delega (risultante da atto scritto) a favore di un altro socio.

8.4.

Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

8.5.

Non possono partecipare all'Assemblea e agli altri organi collegiali dell'A.T.I.T. i soci in stato di morosità quanto al pagamento della quota annua.

Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare:

- a) l'approvazione degli indirizzi associativi;
- b) l'elezione del Presidente;
- c) l'elezione del Consiglio di Presidenza;
- d) l'elezione del Vice Presidente, all'interno del Consiglio di Presidenza;
- e) l'elezione del Revisore legale unico;
- f) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- g) le modifiche da apportare allo Statuto;
- h) l'approvazione dei bilanci e la determinazione delle quote associative;
- i) la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Presidenza nei limiti stabiliti dall'articolo 14, comma 1 del presente statuto;
- l) lo scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 23, comma 1;
- m) la determinazione della misura del compenso a favore del Revisore legale unico, di cui all'articolo 7, comma 2 del presente statuto.

Articolo 10 – Assemblea: convocazione

10.1.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno e non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta, dal Consiglio di Presidenza o da un terzo dei soci ovvero dalle Presidenze di A.G.I.S. o di Federmusica.

10.2.

La convocazione dell'Assemblea verrà fatta con lettera scritta trasmessa via e-mail o via fax, contenente l'ordine del giorno, e inviata agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

10.3.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 7 giorni.

10.4.

Di regola l'Assemblea sarà convocata presso la sede di A.T.I.T.

10.5.

Potrà comunque essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Articolo 11 – Assemblea: funzionamento**11.1.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di A.T.I.T., o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

11.2.

Il Funzionario dell'Ufficio A.G.I.S. a cui fa riferimento l'A.T.I.T. svolge di regola funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza; in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente designa a svolgere le funzioni di Segretario uno dei soci presenti.

11.3.

I verbali dell'Assemblea saranno trascritti su apposito libro, dopo essere stati approvati dall'Assemblea nella riunione successiva.

11.4.

I verbali approvati devono essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed il loro contenuto fa piena fede.

11.5.

In tutti i casi in cui l'Assemblea non è chiamata a svolgere funzioni elettive, essa è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto a parteciparvi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del presente statuto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida qualora sia presente almeno 1/3 dei soci che hanno diritto a parteciparvi.

11.6.

Ogni teatro associato ha diritto ad un voto.

11.7.

Le votazioni in Assemblea e in Consiglio di Presidenza avvengono di regola a scrutinio palese, per appello nominale o per alzata di mano.

11.8.

Le votazioni che implicino scelte di persone devono avvenire a scrutinio segreto, con scheda elettorale; il Presidente nomina due scrutatori scegliendoli tra i soci.

11.9.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche allo Statuto sociale, per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei voti riferita ai soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea, compresi astenuti e schede bianche.

11.10.

In caso di parità, la proposta si intende non approvata e si procede a nuova votazione sino a che non venga raggiunta la maggioranza richiesta.

11.11.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare e le schede bianche si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione ma non nel numero dei votanti, fatte salve le votazioni per le quali è prevista una maggioranza qualificata.

11.12.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

11.13.

L'Assemblea elegge il Vice Presidente dell'A.T.I.T., scegliendolo fra i componenti del Consiglio di Presidenza, e con le medesime modalità e i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente.

11.14.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

Articolo 12 – Presidente

12.1.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e dei soci.

12.2.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni e le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal componente il Consiglio di Presidenza più anziano di età.

Articolo 13 – Presidente: candidatura ed elezione

13.1.

Il candidato alla Presidenza deve essere in possesso dei requisiti di legge e godere dei diritti elettorali.

13.2.

Ogni candidatura deve essere proposta da almeno cinque associati in regola con le norme statutarie.

13.3.

Le candidature devono essere presentate per iscritto, corredate del curriculum vitae del candidato e da un programma, e depositate presso la sede dell'A.T.I.T. almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva; in caso non risultino pervenute proposte di candidatura entro il termine stabilito e con i requisiti di cui all'art. 8, comma 5, l'Assemblea elettiva si terrà egualmente.

13.4.

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia fisicamente presente la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi, in quanto in regola con il pagamento della quota, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del presente statuto.

13.5.

Viene eletto Presidente il candidato che al primo scrutinio ottiene la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, deleghe comprese.

13.6.

Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, al secondo scrutinio viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti deleghe comprese, senza computare tra i votanti, ai fini del raggiungimento del quorum, astenuti e schede bianche.

13.7.

In caso di ulteriore mancata elezione, si procederà alla terza votazione, con le medesime modalità della seconda.

13.8.

In caso di mancata elezione dopo il terzo scrutinio, l'Assemblea verrà riconvocata per una data successiva.

13.9.

In presenza di tre o più candidati, qualora nessuno ottenga al primo scrutinio la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio tra i due che hanno ricevuto più voti, fermi restando i quorum e le modalità indicate nei commi precedenti.

13.10.

La carica di Presidente è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

Articolo 14 - Consiglio di Presidenza

14.1.

Il Consiglio di Presidenza è composto da 5 a 7 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Ad eccezione del Presidente, che può essere anche esterno all'A.T.I.T., tutti i componenti il Consiglio di Presidenza devono essere espressione dei teatri associati.

14.2.

Per l'elezione del Consiglio di Presidenza ciascun socio votante ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, qualora il Consiglio di Presidenza sia costituito da cinque componenti, di tre preferenze nel caso sia costituito da sette componenti.

14.3.

Vengono eletti membri del Consiglio di Presidenza coloro che ottengono più voti.

14.4.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti il Consiglio, l'Assemblea coopta il primo dei non eletti, che resta in carica per il periodo residuo del mandato del suo predecessore.

14.5.

Fa parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo, il Presidente di Federmusica.

14.6.

L'Assemblea elegge il Vice Presidente di A.T.I.T., scegliendolo fra i componenti il Consiglio di Presidenza, con le medesime modalità e i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente.

14.7.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta si renda necessario o, comunque, previa delega del medesimo.

Articolo 15 – Consiglio di Presidenza: compiti

15.1

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nella prima riunione successiva all'elezione del Presidente, gli indirizzi programmatici di A.T.I.T.;
- b) predisporre il bilancio di previsione di ATIT per l'esercizio successivo entro il 30 settembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere la bozza del bilancio consuntivo di A.T.I.T. entro il 31 marzo di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria rappresentata ed in armonia con quelli generali di tutti i soci;
- e) esaminare e studiare tutti i problemi riguardanti la categoria rappresentata;
- f) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, adottando deliberazioni che dovranno essere sottoposte per la ratifica all'Assemblea stessa nella sua prima seduta successiva;
- g) designare i rappresentanti di A.T.I.T. in seno a Comitati e Commissioni ove tale rappresentanza sia prevista od ammessa;
- h) compiere in genere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all'Assemblea o al Presidente.

Articolo 16 - Consiglio di Presidenza: convocazione

16.1.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di A.T.I.T. in via ordinaria almeno tre volte per anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

16.2.

Il Consiglio di Presidenza si raduna nella sede di A.T.I.T. o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso inviato a mezzo posta elettronica o fax.

16.3.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza vengono fatte constare da verbali che, una volta approvati dal Consiglio di Presidenza nella riunione successiva, vengono trascritti su apposito libro.

16.4.

I verbali approvati dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede.

16.5.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Presidenza in conformità del presente statuto impegnano tutti gli associati.

16.6.

Il Consiglio di Presidenza potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni per l'esame di determinate questioni persone particolarmente esperte anche estranee all'A.T.I.T., allo scopo di sentirne il parere.

Articolo 17 - Consiglio di Presidenza: funzionamento**17.1.**

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

17.2.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti.

17.3.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

17.4.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipa alle riunioni, decade dalla carica; la decadenza viene deliberata, su proposta del Consiglio di Presidenza, dall'Assemblea, cui spetta di nominare il sostituto.

Articolo 18 - Revisore legale unico**18.1.**

La gestione di A.T.I.T è controllata da un Revisore legale unico, che deve essere iscritto all'Albo dei revisori stessi.

18.2.

Il Revisore legale unico è eletto dall'Assemblea e deve essere scelto tra i non soci. Egli partecipa di diritto ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

18.3.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato.

Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio

19.1.

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.

19.2.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi al Revisore legale unico almeno quindici giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea generale.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

20.1.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, dei quali due nominati dall'assemblea, su proposta del Presidente, fra estranei ad A.T.I.T. ed uno designato dal Presidente dell'A.G.I.S., con funzione di Presidente.

20.2.

Il Collegio si riunisce a richiesta del Presidente dell'A.T.I.T. o su documentata istanza di singoli soci, i quali ne daranno nel contempo notizia alla Presidenza dell'A.T.I.T.

20.3.

Il Collegio dei Probiviri decide pro bono et aequo e senza formalità le controversie fra i soci e tra questi e A.T.I.T. in materia di interpretazione e applicazione delle norme del presente statuto e di quelle da esso derivanti.

Articolo 21 – Gestione fondi e risorse

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di A.T.I.T, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22 - Fondo comune

Il Fondo comune di A.T.I.T. è costituito dalle quote associative, che non sono trasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo, dalle eventuali eccedenze attive di bilancio, nonché dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore di A.T.I.T. o da proventi derivanti dall'attività associativa.

Articolo 23 - Scioglimento dell'A.T.I.T.

23.1.

Lo scioglimento di A.T.I.T. deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto. Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega risultante da atto scritto.

23.2.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

23.3.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto dell'A.G.I.S., alle leggi di settore e alle norme del C.C..

Bologna, 25 novembre 2013